Manuale Operativo Professionale
Articolo 248 CDU – Merci Unionali nelle Zone Franche
Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice Doganale dell'Unione

1. Introduzione

L'articolo 248 CDU disciplina il trattamento delle **merci unionali** introdotte e custodite all'interno delle Zone Franche.
Dopo aver disciplinato:

- Art. 243 → istituzione della Zona Franca;
- Art. 244 → costruzioni e attività;
- Art. 245 → introduzione delle merci;
- Art. 246 → status delle merci;
- Art. 247 → merci non unionali;

l'articolo 248 definisce le regole applicabili alle merci che hanno già acquisito lo **status unionale**.
Per il consulente ZFD questo articolo è fondamentale perché regola la coesistenza di merci unionali e non unionali nella stessa Zona Franca.

2. Obiettivo della Norma

La finalità dell'articolo 248 è consentire la presenza di merci unionali nella Zona Franca senza far perdere loro il relativo status doganale.
Principio fondamentale:
L'ingresso in una Zona Franca non modifica automaticamente lo status unionale della merce.
Le merci continuano ad essere considerate merci dell'Unione.

3. Cosa Sono le Merci Unionali

Sono merci unionali:
Merci prodotte nell'Unione Europea
Esempi:

- prodotti italiani;
- prodotti tedeschi;
- prodotti francesi;
- prodotti spagnoli.

Merci già immesse in libera pratica
Esempio:

- merce proveniente dalla Cina;
- pagamento di dazi e IVA;
- acquisizione dello status unionale.

Da quel momento la merce è considerata unionale.

4. Principio Operativo dell'Articolo 248

Le merci unionali possono essere introdotte in una Zona Franca per:

- stoccaggio;
- distribuzione;
- consolidamento logistico;
- esportazione;
- lavorazione autorizzata.

Mantenendo il loro status unionale.

5. Vantaggi Operativi

Le merci unionali:
✓ non sono soggette a dazi all'importazione
✓ non richiedono immissione in libera pratica
✓ possono circolare liberamente nel territorio doganale UE
✓ possono essere utilizzate nei processi logistici della Zona Franca

6. Gestione delle Merci Unionali

Deposito

Le merci possono essere custodite:

- nei magazzini della Zona Franca;
- nei terminal logistici;
- nei centri di distribuzione.

Consolidamento

Esempio:
Un operatore raccoglie:

- merci italiane;
- merci francesi;
- merci tedesche.

Le consolida in un unico carico destinato all'esportazione.

Distribuzione

Le merci possono essere successivamente:

- spedite in Italia;
- spedite in altri Stati membri;
- esportate verso Paesi terzi.

7. Obbligo di Identificazione

L'operatore deve poter dimostrare lo status unionale.
Documenti utilizzabili:

T2L

Documento di prova dello status unionale.

Fatture UE

Con elementi identificativi adeguati.

Registrazioni contabili

Sistemi autorizzati ADM.

Documentazione doganale

MRN e dichiarazioni precedenti.

8. Coesistenza con Merci Non Unionali

Una Zona Franca può contenere contemporaneamente:

Merci Unionali

e

Merci Non Unionali

Pertanto occorre garantire:
✓ identificazione certa
✓ separazione fisica o contabile
✓ tracciabilità completa
✓ controlli ADM

9. Flusso Operativo

Ingresso Merce
↓
Verifica Documentale
↓
Accertamento Status Unionale
↓
Registrazione
↓
Deposito in Zona Franca
↓
Successiva Destinazione

10. Vigilanza Doganale

L'ADM mantiene il potere di controllo anche sulle merci unionali presenti nella Zona Franca.
Può verificare:

- documentazione;
- registrazioni;
- inventari;
- movimentazioni;
- corretto mantenimento dello status.

11. Caso Studio – Centro Logistico di Gaeta

Scenario

Una piattaforma logistica opera nella futura Zona Franca di Gaeta.
Gestisce:

Merci Unionali

- vino italiano;
- macchinari tedeschi;
- componentistica francese.

Valore:
€ 8.000.000

Merci Non Unionali

- componenti elettronici cinesi;
- ricambi coreani.

Valore:
€ 12.000.000

Soluzione Operativa

Area A:
Merci Unionali
Area B:
Merci Non Unionali
Sistema gestionale:

- identificazione automatica;
- tracciabilità completa;
- controllo ADM semplificato.

12. Destinazioni Possibili

Destinazione 1

Mercato UE

Zona Franca
↓
Spedizione
↓
Cliente UE
Nessun dazio.
Nessuna formalità di importazione.

Destinazione 2

Esportazione
Zona Franca
↓
Formalità Export
↓
Paese Terzo
Applicazione delle procedure di esportazione previste dal CDU.

Destinazione 3

Utilizzo in lavorazioni autorizzate
Nel rispetto delle autorizzazioni rilasciate.

13. Check List del Consulente ZFD

Prima dell'introduzione verificare:
□ prova dello status unionale
□ documenti commerciali
□ registrazioni contabili
□ sistema gestionale aggiornato
□ area di stoccaggio disponibile
□ separazione dalle merci non unionali
□ conformità alle procedure ADM
□ tracciabilità garantita

14. Errori Più Comuni

Errore 1

Assenza di prova dello status unionale.

Conseguenza

La merce può essere considerata non unionale.

Errore 2

Mescolanza incontrollata con merci non unionali.

Conseguenza

Difficoltà di controllo e contestazioni.

Errore 3

Registrazioni incomplete.

Conseguenza

Perdita della tracciabilità.

Errore 4

Errata classificazione dello status.

Conseguenza

Applicazione errata del regime doganale.

15. Caso Applicativo – Operatore Export Lazio

Un produttore laziale esporta:

- prodotti agroalimentari;
- componentistica industriale;
- materiali tecnologici.

La Zona Franca consente:

✓ concentrazione dei carichi
✓ preparazione delle spedizioni internazionali
✓ semplificazione logistica
✓ migliore gestione dei flussi export

senza alterare lo status unionale delle merci.

16. Collegamento con l'Articolo 249

L'articolo 248 disciplina la permanenza delle merci unionali nella Zona Franca.
L'articolo 249 disciplinerà invece:

- l'uscita delle merci;
- le formalità doganali conseguenti;
- la destinazione finale delle merci.

17. Formula Professionale da Ricordare

ARTICOLO 248 CDU
"Le Merci Unionali Restano Unionali"

Schema operativo:
PROVA STATUS → REGISTRAZIONE → DEPOSITO → TRACCIABILITÀ → DESTINAZIONE

Sintesi per il Consulente ZFD

L'articolo 248 CDU garantisce che le merci unionali possano essere utilizzate all'interno della Zona Franca come parte integrante delle attività logistiche, commerciali e industriali, senza perdere il proprio status doganale.
Per una futura **Zona Franca Doganale di Gaeta o del Lazio**, questa norma è essenziale perché permette la gestione simultanea di flussi UE ed extra-UE, creando veri hub logistici internazionali capaci di attrarre operatori, spedizionieri, produttori ed esportatori.